



**COMUNE DI BARENGO**

C.A.P. 28015  
PROVINCIA DI NOVARA

---

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL  
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLE  
STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 23.06.2008

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1.**

(Finalità ed Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile afferenti al Comune di Barengo allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di Protezione Civile in caso di eventi calamitosi oltre che di avviare attività di prevenzione relativamente alle differenti ipotesi di rischio.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture comunali di protezione civile

## **Capo II ORGANI E STRUTTURE**

### **Art. 2**

Il Comune di BARENGO, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, catastrofici o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla l.r. 7/2000 (ovvero di tipo a), assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura comunale di Protezione Civile, a carattere permanente, formata da:

- Comitato comunale di Protezione Civile;
- Unità di Crisi comunale;
- Gruppo comunale di volontari di protezione civile.

### **Art. 3**

(Comitato comunale di Protezione civile)

1. Il Comitato comunale di Protezione Civile viene istituito entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.
2. Il Comitato comunale di Protezione Civile è strutturato in forma collegiale ed è composto almeno da:
  - Il Sindaco che lo presiede;
  - Assessore di competenza.
  - Coordinatore gruppo comunale.

E' facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

3. I compiti del Comitato comunale sono:

- Garantisce lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 7/2003.
  - Formulare proposte ed osservazioni, esprimere pareri, elaborare obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile, sia in fase preventiva che di emergenza.
  - Assicurare l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui sopra, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
  - In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento provinciale o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della l.r. 7/2003, il Comitato comunale di protezione civile assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità comunale a quella Provinciale e/o Prefettizia, garantendo in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
4. Il Comitato di Protezione civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.
  5. Gli uffici comunali assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato comunale di protezione civile.

**Art. 4**  
(Unità di Crisi comunale)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato comunale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi comunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.
2. L'Unità di crisi comunale viene istituita entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento Intercomunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.
3. *L'Unità di Crisi Intercomunale* è composta almeno:
  - a) Dal Sindaco che la presiede;
  - b) dall'Assessore Comunale competente;
  - c) dal responsabile dell'ufficio tecnico
  - d) dal responsabile del servizio polizia municipale

E' facoltà del Presidente dell'Unità di crisi chiamare a partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.

4. I Componenti esterni, a supporto dell'Unità di crisi sono nominati dal Presidente. I Componenti interni ed esterni possono delegare i loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di crisi.
5. E' facoltà del Presidente dell'Unità di crisi, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di crisi, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.
6. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento della Provincia o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione civile e del Prefetto, previste

per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 7/2003, l'Unità di crisi comunale assicura il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici provinciali e/o prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

**Art. 5**  
(Servizio di Reperibilità)

1. Il Comune di Barengo, nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale e in base al disposto della l.r. 7/03 e dei relativi regolamenti attuativi, provvede ad organizzare l'istituto della reperibilità degli uffici interessati dalle attività di protezione civile.

**Art. 6**  
(Volontariato)

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

**Art.7**  
Gruppo comunale di protezione civile.

1. Il gruppo comunale di volontari di protezione civile è composto dai cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel comune di Barengo o eccezionalmente nei Comuni limitrofi.
3. I Volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito dell'attività di protezione civile, di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in supporto alla civica amministrazione nei casi di emergenza.
4. L'ammissione al gruppo è subordinata all'accettazione della relativa domanda da parte del Sindaco.
5. Il Sindaco, in ottemperanza agli articoli 11 e 19 della L.R. 14 aprile 2003 n. 7 è il responsabile unico del gruppo, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento, e nomina il coordinatore del gruppo. Egli può attribuire le sue funzioni ad un assessore delegato.

**Art. 8**  
(Esercitazioni)

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

**Art.9**  
(Doveri dei volontari)

1. Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

**Art.10**  
(Diritti dei volontari)

1. Ai gruppi comunali possono essere concessi:

- dal Dipartimento protezione civile, previa iscrizione nell'elenco nazionale, contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché per il miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 08.02.2001 n. 194
- dalla Regione Piemonte, previa emanazione del relativo bando, contributi per le attività di protezione civile ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2003.
- dalla Provincia, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per il funzionamento e il mantenimento dei gruppi e per l'allestimento delle sedi.

2. Ai volontari sono garantiti i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- per il periodo di impiego, mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;
- copertura assicurativa;
- per studenti maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, sarà rilasciata giustificazione da presentare al capo dell'Istituto;
- rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa.

**Art. 11**  
(Provvedimenti disciplinari)

1. Il Responsabile del gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal gruppo comunale di protezione civile sentito l'interessato e il coordinatore del gruppo.

**Capo III**  
**EVENTI CALAMITOSI**

**Art. 12**  
(Adempimenti)

Al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del Territorio comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale Tecnico Comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco e quale autorità locale di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ed in conformità con il Piano comunale di Protezione Civile.

**Art. 13**  
(Il Piano Intercomunale di Protezione Civile)

Il Piano comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali e le procedure per l'adempimento e i primi soccorsi.

L'aggiornamento del Piano succitato è da effettuarsi a cura del Servizio Tecnico con cadenza annuale.

**Capo IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 14**  
(Pubblicità del Regolamento)

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

**Art. 15**  
(Notificazione del Regolamento)

Copia del presente regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Novara, quali organi di Protezione Civile. Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Novara.

**Art. 16**  
(Leggi ed Atti Regolamentari)

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 44/2000 e Legge Regionale 7/2003.

# INDICE

Capo I - Disposizioni preliminari	
Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione	Pag. 2
Capo II – Organi e Strutture	
Art. 2	Pag. 2
Art. 3 – Comitato comunale di Protezione Civile	Pag. 2
Art. 4 – Unità di Crisi comunale	Pag. 3
Art. 5 – Servizio di Reperibilità	Pag. 4
Art. 6 – Volontariato	Pag. 4
Art. 7 – Gruppo comunale di protezione civile	Pag. 4
Art. 8 – Esercitazione	Pag. 4
Art. 9 – Doveri dei volontari	Pag. 4
Art. 10 – Diritti dei volontari	Pag. 5
Art. 11 – Provvedimenti disciplinari	Pag. 5
Capo III – Eventi calamitosi	
Art. 12 – Adempimenti	Pag. 5
Art. 13 – Il Piano Intercomunale di Protezione Civile	Pag. 5
Capo IV – Disposizioni finali	
Art. 14 – Pubblicità del Regolamento	Pag. 6
Art. 15 – Notificazione del Regolamento	Pag. 6
Art. 16 – Leggi ed Atti Regolamentari	Pag. 6

- Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 in data 23-06-2008, pubblicata all'Albo Pretorio al n° 207 dal 08-07-2008 al 22-07-2008 e divenuta esecutiva il 18-07-2008.
- Il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio al n° 247, per quindici giorni consecutivi dal 14-08-2008 al 28-08-2008.